

COMUNE DI VIGO DI CADORE

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

(OGGETTO DELLO STATUTO)

01. IL PRESENTE STATUTO DETTA LE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI VIGO DI CADORE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.

02. I PRINCIPI FONDAMENTALI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO E DALLA LEGGE VENGONO ATTUATI CON APPOSITI REGOLAMENTI

ART. 02

(FINALITA' ED OBIETTIVI DELL'AZIONE COMUNALE)

01. IL COMUNE DI VIGO DI CADORE SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI, DALLE DIRETTIVE PROVINCIALI E DELLA COMUNITA' MONTANA CUI APPARTIENE NONCHE' QUELLE CHE RITENGA DI INTERESSE DELLA PROPRIA COMUNITA', ISPIRANDO LA SUA AZIONE AI PRINCIPI DI EFFICENZA, ECONOMICITA', TRASPARENZA, PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA'.

02. LA COMUNITA' DI VIGO E' COSTITUITA DALLA POPOLAZIONE RESIDENTE SUL TERRITORIO COMUNALE ED IL COMUNE, COME ENTE, NE CURA E NE TUTELA GLI INTERESSI.

03. IL COMUNE SI PROPONE IN PARTICOLARE DI VALORIZZARE I PROPRI ASPETTI PECULIARI CULTURALI SOCIALI ED ECONOMICI ALL' INTERNO DI UNA COMUNE PROGRAMMAZIONE TENDENTE ALLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE: DELLE TRADIZIONI E DELLE REALTA' STORICHE LOCALI.

04. AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI DEI PIANI E DEI PROGRAMMI, IL COMUNE INTENDE REALIZZARE, NEL PIENO RISPETTO DEL RUOLO ISTITUZIONALE DI CIASCUN ENTE, UNO STRETTO E PRIMARIO RAPPORTO DI COLLABORAZIONE, NEL RECIPROCO INTERESSE. CON LA COMUNITA' MONTANA E CON LA MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE.

ART. 03

(COLLABORAZIONE - COOPERAZIONE - ASSOCIAZIONE)

01. IL COMUNE PRIMA DI ASSUMERE E DI DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DI FUNZIONI O DI SERVIZI PUBBLICI, SENTITA LA COMUNITA' MONTANA, IN AUTONOMIA DI GIUDIZIO, VALUTA L'OPPORTUNITA' DI ESERCITARLI NELLE FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 04

(STEMMA E GONFALONE)

01. LO STEMMA DEL COMUNE E' BIPARTITO. NELLA PARTE SUPERIORE VI E' L'EMBLEMA DELLA COMUNITA' CADORINA: "D'AZZURRO, AL PINO SILVESTRE AL NATURALE" POSTO TRA DUE TORRIONI DI PIETRA DI DUE PALCHI, QUADRATI, CON BASE PIRAMIDALE, MERLATI ALLA GUELFA CHIUSI E FINESTRATI DI NERO, MOVENTI DAI DUE FIANCHI DELLO SCUDO IL TRONCO ATTRAVERSATO DA CATENA DI FERRO AD ANELLI CIRCOLARI IN FASCIA, MOVENTI DA SOPRA LA PORTA DEI DUE TORRIONI, IL TUTTO TERRAZZATO DI VERDE. IN QUELLA INFERIORE : "DI VERDE ALLA PENNA ED ALLA SPADA

D'ARGENTO DECUSSATE". PATRIA DI UOMINI ILLUSTRI PER SCIENZE E LETTERE;
ZONA CHE RICORDA GLI AVVENIMENTI BELLICI DEL 1866 , A
TREPONTI.

02. IL GONFALONE DEL COMUNE DOVRA' RIPORTARE INTEGRALMENTE LA
SIMBOLOGIA DELLO STEMMA.

03. L'USO DEI SIMBOLI COMUNALI E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 02

IL TERRITORIO DEL COMUNE

ART. 05

(SEDE COMUNALE)

01. IL COMUNE HA SEDE NEL CAPOLUOGO VIGO IN PIAZZA S. ORSOLA, 10 .

02. GLI UFFICI COMUNALI POSSONO ESSERE UBICATI ANCHE NELLE FRAZIONI.

03. GLI UFFICI DEL COMUNE SONO COSTITUITI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

04. GLI ORGANI DEL COMUNE, IN PARTICOLARI CIRCOSTANZE, POSSONO ESSERE
CONVOCATI ANCHE IN SEDI DIVERSE DAL CAPOLUOGO.

ART. 06

(FRAZIONI COMUNALI)

01. LE FRAZIONI ESISTENTI NEL COMUNE SONO LE SEGUENTI:

- VIGO (CAPOLUOGO)

- LAGGIO

- PELOS FANNO INOLTRE PARTE DEL TERRITORIO COMUNALE GLI INSEDIAMENTI
ABITATIVI PERIFERICI DI PINIE' E DI TREPONTI.

02. AGLI ABITANTI DELLE FRAZIONI SONO ASSICURATE FORME DI
PARTECIPAZIONE ALLE SCELTE DEL COMUNE NEI MODI STABILITI DALLO
STATUTO E

DAL REGOLAMENTO.

TITOLO 03

ORGANI EFFETTIVI DEL COMUNE

CAPO 01

IL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE 01

I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 07

(DIRITTI E POTERI DEI CONSIGLIERI)

01. INERISCONO AL MANDATO DI CIASCUN CONSIGLIERE:

A) IL DIRITTO DI INIZIATIVA IN MERITO ALLE DELIBERAZIONI CONSILIARI.

B) LA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI E LE
EVENTUALI ALTRE FORME DI INTERVENTO STABILITE DAL
REGOLAMENTO

C) IL DIRITTO DI OTTENERE DA TUTTI GLI ORGANI ED UFFICI COMUNALI, DAGLI
ENTI, DALLE AZIENDE E DALLE STRUTTURE DIPENDENTI DAL
COMUNE, LE INFORMAZIONI ED I DOCUMENTI NECESSARI PER ESPLETARE IL
PROPRIO MANDATO.

02. PER L'ESERCIZIO DEI LORO DIRITTI E POTERI I CONSIGLIERI COMUNALI
POSSONO CHIEDERE L'AUSILIO TECNICO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE FORME E I MODI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI POTERI DEI CONSIGLIERI.

ART. 08

(DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI ESERCITARE IL PROPRIO MANDATO PER PROMUOVERE IL BENESSERE DELL'INTERA COMUNITA' LOCALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI SIANO MEMBRI.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DEI CONSIGLIO SONO DICHIARATI DECADUTI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 09

(DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI)

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO IL SINDACO.

02. LE DIMISSIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IRREVOCABILI E DI EFFETTO IMMEDIATO PER GRAVI MOTIVI DALLO STESSO CONSIGLIERE CHE LE PRESENTA. IN TAL CASO IL SINDACO LE COMUNICA AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA ED ESPLICHERANNO EFFICACIA DALLA PRIMA SEDUTA.

SEZIONE 02

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 10

(LAVORI DEL CONSIGLIO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, OLTRE CHE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, DEVE ESSERE CONVOCATO ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEI BILANCI, DEI PIANI E DEI PROGRAMMI.

02. PARTECIPANO AL CONSIGLIO COMUNALE CON VOTO CONSULTIVO I SINDACI DEGLI ALTRI COMUNI FACENTI PARTE DELLA COMUNITA' MONTANA E IL PRESIDENTE DELLA STESSA COMUNITA', AI QUALI DEVE ESSERE ESTESO L'INVITO AL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIO DEVE ESSERE RIUNITO ENTRO 20 GIORNI QUANDO LO RICHIEDA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI.

04. ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO PER ESERCITARE IL CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E SULLA GESTIONE RISULTANTI DALLA RELAZIONE DELLA GIUNTA.

05. DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' REDATTO PROCESSO VERBALE CON L'ESITO DELLE VOTAZIONI. IL VERBALE INDICA ALTRESI' I NOMI DEI CONSIGLIERI PRESENTI ED ASSENTI GIUSTIFICATI O INGIUSTIFICATI, I NOMI DEI CONSIGLIERI INTERVENUTI DELLE DISCUSSIONI E I VOTI FAVOREVOLI, QUELLI CONTRARI E QUELLI ASTENUTI E SARA' SOTTOPOSTO ALLA APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA.

06. IL VERBALE E' SOTTOSCRITTO DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 11

(CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO IN VIA ORDINARIA O D'URGENZA, CON AVVISO DI CONVOCAZIONE CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO.

02. NEL CASO DI CONVOCAZIONE ORDINARIA D'AVVISO DELLA CONVOCAZIONE DEVE ESSERE NOTIFICATO AI CONSIGLIERI ALMENO 05 GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. NEL CASO DI CONVOCAZIONE D'URGENZA IL TERMINE PREVISTO AL COMMA 02 E' RIDOTTO A DUE GIORNI LIBERO.

04. LA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE PUO' ESSERE FATTA IN UNO DEI SEGUENTI MODI:

A) MEDIANTE IL MESSO COMUNALE O DI CONCILIAZIONE;

B) MEDIANTE TELEGRAMMA O RACCOMANDATA;

C) MEDIANTE CONSEGNA DELL'AVVISO A MANI DELL'INTERESSATO, CHE SOTTOSCRIVE PER RICEVUTA.

D) MEDIANTE MODALITA' EQUIPOLLENTI PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 12

(ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE)

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO INSIEME ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. L'ORDINE DEL GIORNO VIENE REDATTO DAL SINDACO, SENTITA LA GIUNTA.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DISCUTERE E DELIBERARE SU ARGOMENTI CHE NON SIANO ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

ART. 13

(PUBBLICITA' DELLE SEDUTE E DURATA DEGLI INTERVENTI)

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE IN QUALI CASI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

03. IL REGOLAMENTO PUO' STABILIRE LIMITI ALLA DURATA DEGLI INTERVENTI DEI CONSIGLIERI.

ART. 14

(VOTO PALESE E SEGRETO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE VOTA IN MODO PALESE, AD ESCLUSIONE DELLE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, NONCHE' DI ALTRE DELIBERAZIONI OVE SIA PREMINENTE E A GIUDIZIO DI CHI PRESIEDE IL CONSIGLIO, L'ESIGENZA DI TUTELARE LA RISERVATEZZA OPPURE LA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DELLE CONVINZIONI ETICHE E MORALI DEL CONSIGLIERE.

02. IL REGOLAMENTO STABILIRA' I CASI NEI QUALI LE VOTAZIONI RIGUARDANTI LE PERSONE AVVENGONO IN MODO PALESE.

ART. 15

(MAGGIORANZA RICHIESTA PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA)

01. LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO VALIDAMENTE COSTITUITE

QUANDO E' PRESENTE LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL
COMUNE.

ART. 16

(MAGGIORANZA RICHIESTA PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI)

01. LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO APPROVATE SE OTTENGONO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI AL VOTO, SALVO CHE SIANO RICHIESTE MAGGIORANZE QUALIFICATE, E TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI SUGLI ASTENUTI.

02. I REGOLAMENTI E LE LORO MODIFICHE SONO APPROVATI CON LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

ART. 17

(ASTENUTI E SCHEDE BIANCHE E NULLE)

01. IL CONSIGLIERE CHE DICHIARI DI ASTENERSI DAL VOTO E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA

02. PARIMENTI E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA IL CONSIGLIERE PRESENTE CHE NON RENDA ALCUNA DICHIARAZIONE DI VOTO O NON DEPOSITI LA SCHEDE NELL'URNA, NEL CASO DI VOTAZIONE SEGRETA.

03. IL CONSIGLIERE CHE NON VOGLIA ESSERE COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA LIEVE ALLONTANARSI DALL'AULA AL MOMENTO DEL VOTO.

04. NEL CASO DI VOTAZIONE SEGRETA, LE SCHEDE BIANCHE E NULLE VANNO COMPUTATE NEL NUMERO DEI VOTANTI, AI FINI DI DETERMINARE LA MAGGIORANZA.

ART. 18

(CONSIGLIERE ANZIANO)

01. IN OGNI CASO IN CUI LA LEGGE, LO STATUTO O IL REGOLAMENTO FACCIANO RIFERIMENTO AL CONSIGLIERE ANZIANO, SI INTENDE TALE IL CONSIGLIERE INDIVIDUATO SECONDO IL CRITERIO DELLA CIFRA ELETTORALE MAGGIORE.

ART. 19

(DISPOSIZIONI GENERALI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE COMMISSIONI TEMPORANEE PER AFFARI PARTICOLARI CON SISTEMA PROPORZIONALE.

02. LA COMMISSIONE E' SCIOLTA IN VIA AUTOMATICA UNA VOLTA SCADUTO IL TERMINE, SALVO CHE IL CONSIGLIO DELIBERI DI PROROGARLA O, SE IL TERMINE E' GIA' SCADUTO, DI RINNOVARE L'INCARICO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ALTRESI' ISTITUIRE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI. PER MATERIE DETERMINATE, CON COMPITI ISTRUTTORI O CONSULTIVI E DI VIGILANZA TECNICA ED ECONOMICA.

04. GLI ORGANI ED UFFICI DEL COMUNE, DEGLI ENTI, DELLE AZIENDE E DELLE STRUTTURE DA ESSO DIPENDENTI SONO TENUTI A FORNIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER SODDISFARE LE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI

CONSILIARI, AD ESIBIRE LORO GLI ATTI ED I DOCUMENTI IN POSSESSO DEL COMUNE, RILASCIANDONE COPIA, SE RICHIESTA, SALVO I CASI IN CUI LA LEGGE NE VIETI LA DIVULGAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLE COMMISSIONI CONSILIARI.

ART. 20

(COMMISSIONE CONSILIARE PER LO STATUTO ED I REGOLAMENTI)

01. IL CONSIGLIO ISTITUISCE UNA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER L'AGGIORNAMENTO ED IL RIESAME DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DELLO STATUTO: LA QUALE PROVVEDE ANCHE SULLA BASE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UFFICI COMPETENTI, A PREDISPORRE IN MERITO RELAZIONI E

PROPOSTE DA PRESENTARSI AL SINDACO QUANDO NE VERIFICHI LA NECESSITA'.

02. LA COMMISSIONE DOVRA' PROVVEDERE, ALTRESI', AD ESPRIMERE PARERI IN ORDINE AI PROGETTI DI REGOLAMENTO DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEL CONSIGLIO E TRA I QUALI, IN PARTICOLARE, QUELLI PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO E DELLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI N. 142/1990 E N. 241/1990 SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E SULL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

03. LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO, I REGOLAMENTI E LA LORO MODIFICA SARANNO INSERITI ALL'ORDINE DEL GIORNO IN CONSIGLIO COMUNALE ACCOMPAGNATI DAI PARERI DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CUI AL COMMA 01 E DAL PARERE DELLA GIUNTA.

ART. 21

(RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE)

01. QUANDO UNA NORMA RICHIEDA CHE UN ORGANO COMUNALE ELEGGA I PROPRI RAPPRESENTANTI IN ENTI, COMMISSIONI, ANCHE COMUNALI, AZIENDE ISTITUZIONI O ALTRI ORGANISMI E SIA PREVISTA LA RAPPRESENTANZA ANCHE DELLE MINORANZE, SI PROCEDERA' CON VOTO LIMITATO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO SALVO DIVERSE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

CAPO 02

LA GIUNTA

SEZIONE 01

FORMAZIONE DELLA GIUNTA

ART. 22

(COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA N. 04 ASSESSORI.

02. PUO' FAR PARTE DELLA GIUNTA ANCHE UN CITTADINO NON CONSIGLIERE, AVENTE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E PUO' ESSERE NOMINATO ANCHE A TEMPO DETERMINATO IN RELAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DI SPECIFICATI OBIETTIVI.

ART. 23

(ASSESSORE ESTERNO AL CONSIGLIO)

01. L' ASSESSORE ESTERNO AL CONSIGLIO E' ELETTO CONTESTUALMENTE AGLI ALTRI ASSESSORI.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DEVE INDICARE LE SPECIFICHE COMPETENZE TECNICHE CHE MOTIVANO LA SCELTA DELL' ASSESSORE ESTERNO.

03. L' ASSESSORE ESTERNO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO CON DIRITTO DI INTERVENTO SENZA DIRITTO DI VOTO.

04. IN NESSUN CASO ESSO VIENE COMPUTATO NEL NUMERO DEI PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

ART. 24

(INCOMPATIBILITA')

01. NON POSSONO ESSERE MEMBRI DELLA GIUNTA COMUNALE CONTEMPORANEAMENTE I CONIUGI, I FRATELLI, GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, GLI

AFFINI DI PRIMO GRADO, GLI ADOTTATI E GLI ADOTTANTI.

ART. 25

(DOCUMENTI PROGRAMMATICI PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI)

01. I DOCUMENTI PROGRAMMATICI PREVISTI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, COMPRENDENTI LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE, DEVONO ESSERE DEPOSITATI , A CURA DI UNO DEI CONSIGLIERI SOTTOSCRITTORI, PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DELLA DATA DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE FISSATA PER L'ELEZIONE.

02. CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PRENDERE VISIONE ED OTTENERE COPIA DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

03. QUALORA NEL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO IL CONSIGLIO NON SIA ANCORA STATO CONVOCATO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE CHIEDE IMMEDIATAMENTE AL CONSIGLIERE ANZIANO LA CONVOCAZIONE, PER LA QUALE SI DEVONO LASCIARE ALMENO 05 GIORNI LIBERI.

ART. 26

(ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI)

01. L'ASSEMBLEA PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

02. I CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO ESPONGONO IL LORO DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SEGUENDO IL NUMERO DEL MAGGIOR NUMERO DI SOTTOSCRITTORI E L'ORDINE DI DEPOSITO DELLO STESSO NUMERO DI SEGRETARIO COMUNALE IN CASO DI PARITA'.

03. DOPO L'ESPOSIZIONE DEI DOCUMENTI PROGRAMMATI VIENE APERTO IL DIBATTITO. IN CASO DI ELEZIONE NON SARANNO ESAMINATI DOCUMENTI SUCCESSIVI.

04. NEL CASO DI MANCATA ELEZIONE, TRA UNA CONVOCAZIONE E QUELLA SUCCESSIVA DEVE INTERCORRERE UN TERMINE NON INFERIORE A GIORNI SETTE.

05. EVENTUALI NUOVI DOCUMENTI PROGRAMMATICI DEVONO ESSERE

PRESENTATI ALMENO 05 GIORNI LIBERI PRIMA DELLA SUCCESSIVA SEDUTA.

ART. 27

(DURATA IN CARICA E SURROGAZIONE)

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CONTINUANO A SVOLGERE LE LORO FUNZIONI FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI, SALVO IL SUCCESSIVO

COMMA 02 .

02. IN OGNI CASO IN CUI IL SINDACO CESSI LE SUE FUNZIONI PER CAUSA DIVERSA DAL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE O DALLE DIMISSIONI VOLONTARIE, SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO SUL SOSTITUTO DEL SINDACO FINO ALLA NUOVA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

03. ALLE NUOVE ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRIMA ELEZIONE DEI MEDESIMI.

04. NEL CASO IN CUI UNO O PIU' ASSESSORI CESSINO DALLA LORO CARICA, QUANDO NON SIA DIVERSAMENTE STABILITO DALLA LEGGE, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA ELEZIONE DEI NUOVI ASSESSORI ENTRO 30 GIORNI DAL VERIFICARSI DELLA CAUSA DI CESSAZIONE.

05. L'ASSESSORE CHE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON PARTECIPÌ A N. 03 SEDUTE DELLA GIUNTA CONSECUTIVE VIENE DICHIARATO DECADUTO, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 28

(FORMA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI)

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO VANNO PRESENTATE AL CONSIGLIERE ANZIANO E QUELLE DEGLI ASSESSORI AL SINDACO, LA COMUNICAZIONE VIENE FATTA PER ISCRITTO E LE DIMISSIONI SI CONSIDERANO PRESENTATE NEL MOMENTO IN CUI LA COMUNICAZIONE SIA ACQUISITA AL PROTOCOLLO COMUNALE.

02. LE DIMISSIONI POSSONO ANCHE ESSERE COMUNICATE ORALMENTE NEL CORSO DI UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO E SI CONSIDERANO PRESENTATE IL GIORNO STESSO.

03. NEL CASO PREVISTO DAL COMMA PRECEDENTE LE DIMISSIONI VENGONO VERBALIZZATE DAL SEGRETARIO.

04. IN CASO DI DIMISSIONI DI SINGOLI ASSESSORI, SI APPLICANO I COMMI 01 E 02 DELL' ARTT. 09 DELLO STATUTO.

ART. 29

(INDIRIZZI PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA SVOLGE ATTIVITA' DI PROPOSTA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, ATTUA I PIANI E I PROGRAMMI DELIBERATI DAL MEDESIMO, NEL RISPETTO DEI, BILANCI E DEGLI INDIRIZZI CONTENUTI NEGLI ATTI RISERVATI ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA COMPIE ALTRESI' TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE LA LEGGE O IL REGOLAMENTO NON ATTRIBUISCANO ALLE RESPONSABILITA' DEL SINDACO, E A QUELLA GESTIONALE DEI DIRIGENTI, FISSA GLI OBIETTIVI CHE I DIRIGENTI DEVONO PERSEGUIRE E NE CONTROLLA I RISULTATI.

ART. 30

(ADUNANZE E DELIBERAZIONI)

01. LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE SPETTA AL SINDACO, IL QUALE NE PRESIEDE LE RIUNIONI.

02. LE RIUNIONI NON SONO PUBBLICHE. ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA POSSONO ESSERE INVITATI TUTTI COLORO CHE LA GIUNTA RITENGA OPPORTUNO SENTIRE.

03. SI APPLICANO ALLA GIUNTA LE DISPOSIZIONI DETTATE DALLO STATUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, CIRCA IL VOTO, LE MAGGIORANZE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE, PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, E IL COMPUTO DELLE SCHEDE BIANCHE, NULLE E DEGLI ASTENUTI.

04. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SONO SOTTOSCRITTE DAL SINDACO E DAL SEGRETARIO COMUNALE.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 31

(FUNZIONI DEL SINDACO)

01. IL SINDACO ESPLETA I COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, PROMUOVE E COORDINA L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E RAPPRESENTA IL COMUNE.

ART. 32

(SOSTITUTO DEL SINDACO)

01. IL SINDACO DESIGNA FRA GLI ASSESSORI IL VICESINDACO, CON FUNZIONI DI SOSTITUTO, NEL CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. NEI CASI DI IMPEDIMENTO O DI ASSENZA DEL VICESINDACO, IL SINDACO E' SOSTITUITO DA UN ASSESSORE, A PARTIRE DAI PIU' ANZIANO IN ORDINE DI ETA'.

03. NEL CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEGLI ASSESSORI, LE FUNZIONI DEL SINDACO SONO SVOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 33

(INCARICHI E DELEGHE AGLI ASSESSORI)

01. IL SINDACO PUO' INCARICARE SINGOLI ASSESSORI DI CURARE L'ISTRUTTORIA IN DETERMINATI SETTORI OMOGENEI DELL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA, NONCHE' DI SOVRAINTENDERE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DEGLI UNICI NEI MEDESIMI SETTORI, RIFERENDONE ALLA GIUNTA.

02. IL SINDACO PUO' ALTRESI' DELEGARE GLI ASSESSORI A COMPIERE ATTI DI SUA COMPETENZA.

03. LA DELEGA NON COMPRENDE IL POTERE DI EMANARE ORDINANZE.

04. LA DELEGA PUO' ESSERE REVOCATA IN QUALSIASI MOMENTO CON ATTO MOTIVATO DA COMUNICARE IN GIUNTA. IL SINDACO PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO LA SOSTITUZIONE DI UNO O PIU' ASSESSORI.

CAPO 04

DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 34

(ASTENSIONE OBBLIGATORIA)

01. IL SINDACO ED I MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEVONO ASTENERSI DAL PARTECIPARE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI INTERESSI PROPRI, DEL CONIUGE E DEI LORO PARENTI O AFFINI.
02. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE COMPORTA QUELLO DI ALLONTANARSI DAL LUOGO DELLA RIUNIONE DURANTE IL TEMPO DEL DIBATTITO E DELLA VOTAZIONE.
03. L'ASTENUTO NON E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.
04. LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI SI APPLICANO ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE.
05. NEL CASO DI CUI AL COMMA 04 FUNGERE DA SEGRETARIO UN CONSIGLIERE O ASSESSORE SCELTO DAL SINDACO.

ART. 35

(NOMINE)

01. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI DEVONO AVVENIRE SULLA BASE DEL CURRICULUM DI CIASCUN CANDIDATO, DA PRESENTARSI ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELLA RIUNIONE DELL'ORGANO COLLEGIALE DA CUI LA NOMINA DEVE ESSERE EFFETTUATA.
02. I NOMINATI DI CUI AL COMMA 01 SONO TENUTI A PRESENTARE ALL'ORGANO CHE HA EFFETTUATO LA NOMINA UNA RELAZIONE ANNUALE IN BASE A QUANTO DISPOSTO DAL REGOLAMENTO.
03. TUTTE LE NOMINE SONO REVOCABILI. LE REVOCHE VANNO POSTE ALL'ORDINE DEI GIORNO CON LE MOTIVAZIONI E LE FORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO.
04. CON IL MEDESIMO ATTO DI REVOCA DEVE ESSERE EFFETTUATA LA SOSTITUZIONE DEI NUOVI RAPPRESENTANTI LA CUI NOMINA DEVE AVVENIRE SEGUENDO I CRITERI PREVISTI DAL COMMA 01.

TITOLO 04

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 36

(ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI E ALLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DEL COMUNE - ALBO PRETORIO)

01. IL COMUNE EMANA IL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DEI CITTADINI I SINGOLI O ASSOCIATI, A PRENDERE VISIONE E AD OTTENERE COPIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI IN POSSESSO DEL COMUNE ENTRO 06 MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, SALVO L'ADEMPIMENTO PREVISTO DAL COMMA 04 DELL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .
02. IL REGOLAMENTO, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE 241 DEL 1990 , DISCIPLINERA' IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE IN MODO DI GARANTIRNE L'ESERCIZIO SEMPLIFICANDO AL

MASSIMO LE PROCEDURE.

03. L'ALBO PRETORIO, COLLOCATO NELL'ATRIO DEL PALAZZO MUNICIPALE, E' APERTO NEI GIORNI FERIALE DURANTE L'ORARIO DI PRESENZA DEL PERSONALE.

04. ALL'ALBO PRETORIO VENGONO PUBBLICATE LE DELIBERAZIONI, LE ORDINANZE, I MANIFESTI E GLI ATTI CHE DEVONO ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEI CITTADINI.

05. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DELLE

ART. 37

(VALORIZZAZIONE DEL LIBERO ASSOCIAZIONISMO)

01. IL COMUNE, AL FINE DI GARANTIRE IL CONCORSO DELLA COMUNITA' ALL'AZIONE COMUNALE, E NEI RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICENZA E EFFICACIA DELL'AZIONE, VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

02. IL COMUNE AGEVOLA GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CON SOSTEGNI FINANZIARI, DISPONIBILITA' DI STRUTTURE O NEGLI ALTRI MODI CONSENTITI.

03. LA CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI PUO' ESSERE PROMOSSA ED ATTUATA DALLA GIUNTA O DAL CONSIGLIO O DALLE COMMISSIONI CONSILIARI, ANCHE SU INVITO DELLE ASSOCIAZIONI. DEGLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI SI DA ATTO NEGLI ATTI AI QUALI LE CONSULTAZIONI SI RIFERISCONO.

04. IL COMUNE, ASSICURA ALLE ASSOCIAZIONI IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E PUO' PREVEDERE LA PRESENZA DI RAPPRESENTANZE DELL'ASSOCIAZIONISMO NEGLI ORGANI CONSULTIVI COMUNALI E ASSICURARE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI.

05. SONO CONSIDERATE DI PARTICOLARE INTERESSE COLLETTIVO LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NELL'INTERO AMBITO COMUNALE NEI SETTORI SOCIALI E SANITARI, DELL'AMBIENTE, DELLA CULTURA, DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO ED IN OGNI CASO QUELLE CHE SI ISPIRANO AGLI IDEALI DEL VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE.

06. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON TALI ORGANISMI ASSOCIATIVI APPOSITE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI O DI PUBBLICO INTERESSE O PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE, NEL RISPETTO DEL PLURALISMO E DELLE PECULIARITA' DELL'ASSOCIAZIONISMO.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE, AI FINI SOPRAINDICATI, PUO' STABILIRE CHE LE ASSOCIAZIONI, SENZA SCOPO DI LUCRO E DOTATE DI UN ORDINAMENTO INTERNO CHE STABILISCA L'ELEGGIBILITA' DELLE CARICHE SOCIALI E LA REGOLARE TENUTA DEGLI ATTI CONTABILI, SIANO ISCRITTE IN UN ALBO DELL'ASSOCIAZIONISMO TENUTO PRESSO LA SEGRETERIA DEL COMUNE. LA DELIBERA CHE ISTITUISCE L'ALBO DEVE CONTENERE IL REGOLAMENTO PER LA SUA TENUTA, IN COLLABORAZIONE CON LA PRESIDENZA DELLA COMUNITA' MONTANA.

08. OGNI ANNO SARA' TENUTA UNA RIUNIONE GENERALE DEGLI ORGANISMI ISCRITTI ALL'ALBO. TALE RIUNIONE, CONVOCATA DALLA GIUNTA, SARA' PUBBLICA E AVRA' LO SCOPO DI UNA VERIFICA GENERALE DELLO STATO DELLA PARTECIPAZIONE NEI SINGOLI SERVIZI.

09. GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI, ANCHE NON ISCRITTI ALL'ALBO POSSONO PRESENTARE PROPOSTE AGLI ORGANI DELIBERATIVI (GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE) CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 38

(CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE
- ASSEMBLEA POPOLARE)

01. LA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE HA LO SCOPO DI ACQUISIRE ELEMENTI UTILI ALLE SCELTE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI COMUNALI, SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. LA CONSULTAZIONE VIENE RICHiesta DA ALMENO IL 10% DELLA POPOLAZIONE INTERESSATA AVENTE DIRITTO DI VOTO, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO O SU DECISIONE DEL SINDACO,

03. LA CONSULTAZIONE PUO' RIGUARDARE O L'INTERA POPOLAZIONE DEL COMUNE OPPURE SINGOLE CATEGORIE O GRUPPI SOCIALI O PARTI DEL TERRITORIO COMUNALE.

04. LA CONSULTAZIONE E' INDETTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO. IL COMUNE ASSICURA UNA ADEGUATA PUBBLICITA' PREVENTIVA E LA CONDUZIONE DEMOCRATICA DELL'ASSEMBLEA.

05. GLI ESITI DELLA CONSULTAZIONE SONO COMUNICATI DAL SINDACO AGLI ORGANI COMUNALI COMPETENTI PER GLI ATTI AI QUALI LA CONSULTAZIONE SI RIFERISCE E VENGONO RESI NOTI NON ADEGUATA PUBBLICITA' ALLA CITTADINANZA INTERESSATA.

06. IL COMUNE SI IMPEGNA DI DARE LA COLLABORAZIONE PER ANALOGHE INIZIATIVE RICHieste DALLA COMUNITA' MONTANA.

07. LA CONSULTAZIONE PUO' AVVENIRE ANCHE A MEZZO DI QUESTIONARI O IN ALTRE FORME, SEMPRE CHE SIANO GARANTITE LA CONOSCENZA DA PARTE DEI CITTADINI E LA LIBERA ESPRESSIONE DEL VOTO.

08. IL SEGRETARIO COMUNALE REDIGE IL VERBALE DELL'ASSEMBLEA, AL FINE DI GARANTIRE LA CORRETTA ESPRESSIONE DELLE POSIZIONI EMERSE E L'ACQUISIZIONE DEI PARERI CONCLUSIVAMENTE OFFERTI AGLI ORGANI COMUNALI.

09. PARTECIPANO ALLA CONSULTAZIONE I CITTADINI MAGGIORI DI ANNI 18.

ART. 39

(REFERENDUM CONSULTIVO)

01. IN MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO.

02. IL QUESITO REFERENDARIO DEVE ESSERE ESPRESSO CON CHIAREZZA E DEVE RIGUARDARE UNA UNICA QUESTIONE, DI GRANDE RILEVANZA PER LA GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE E SIGNIFICATIVA NEI CONFRONTI DELL'OPINIONE PUBBLICA.

03. NON E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO SULLE SEGUENTI MATERIE:

- TRIBUTI E TARIFFE,

- PROVVEDIMENTI A CONTENUTO VINCOLATO DEFINITO DA LEGGI STATALI O REGIONALI.

04. PER IL PERIODO DI ALMENO 05 ANNI DALLO SVOLGIMENTO DI UN REFERENDUM, NON E' AMMESSA LA PROPOSIZIONE DI UN'ALTRO REFERENDUM SUL

MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO.

05. IL QUESITO REFERENDARIO E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE O RICHiesto DAL 20% DI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE ED AVENTI DIRITTO AL VOTO O DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' MONTANA.

06. QUALORA PIU' REFERENDUM SIANO PROMOSSI NELLO STESSO PERIODO DI TEMPO, NE SARA' FAVORITO LO SVOLGIMENTO CONTEMPORANEO.

07. ENTRO 30 GIORNI L'ESITO DEL REFERENDUM E' COMUNICATO DAL SINDACO AL CONSIGLIO COMUNALE CHE DOVRA' FARNE OGGETTO DI DISCUSSIONE E RESO NOTO CON ADEGUATA PUBBLICITA' ALLA POPOLAZIONE.

08. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' L'INIZIATIVA LO SVOLGIMENTO E LA PUBBLICITA' DEI REFERENDUM CONSULTIVO.

ART. 40

(ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI)

01. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, FINALIZZATE ALLA MIGLIORE TUTELA DEGLI INTERESSI DIFFUSI, VANNO RIVOLTE AL SINDACO CHE NE DA COMPLETA INFORMAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE E NE PROMUOVE IL TEMPESTIVO ESAME DA PARTE DEI COMPETENTI UNICI.

02. ENTRO 30 GIORNI IL SINDACO COMUNICA AI CITTADINI INTERESSATI GLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA, CON RISERVA DI FORNIRE LE DETERMINAZIONI CONCLUSIVE ENTRO UN ULTERIORE TERMINE DI 30 GIORNI, OVE RESO NECESSARIO DALLA COMPLESSITA' DELLA MATERIA, ESPLICITANDO IN OGNI CASO I MOTIVI DEGLI EVENTUALI DINIEGHI.

03. IL SINDACO FORNISCE PUNTUALE INFORMAZIONE SULL'ESITO DI TALI FORME DI PARTECIPAZIONE AL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE, IN APERTURA DI SEDUTA, IN SEDE DI COMUNICAZIONI.

ART. 41

(DIFENSORE CIVICO)

01. AI FINI DI GARANTIRE L'IMPARZIALITA', L'EFFICENZA DELL'AMMINISTRAZIONE E UN CORRETTO RAPPORTO CON I CITTADINI, NONCHE' PER LA TUTELA DI INTERESSI PROTETTI, IL CONSIGLIO COMUNALE DEMANDA LA NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO ALLA COMUNITA' MONTANA. TRASCORSI INUTILMENTE 60 GIORNI, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROCEDERE ALLA NOMINA DEL PROPRIO DIFENSORE CIVICO ELETTO SU PROPOSTA DEL SINDACO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

02. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA PER LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNITARIO O COMUNALE CHE LO HA ELETTO ED E' RIELEGGIBILE PER UN ULTERIORE MANDATO.

03. E' COMPITO DEL DIFENSORE CIVICO ESAMINARE SU ISTANZA DI CITTADINI INTERESSATI, O DI PROPRIA INIZIATIVA, SITUAZIONI DI ABUSO, DISFUNZIONI, CARENZA E RITARDO DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEI CONFRONTI DI CITTADINI E PROPORRE AL SINDACO E AGLI ALTRI ORGANI COMPETENTI I PROVVEDIMENTI ATTI A RIMUOVERE E PREVENIRE SITUAZIONI DI DANNO A CARICO DEI CITTADINI STESSI.

04. E' DOVERE DEL SINDACO E DEGLI ALTRI ORGANI FORNIRE AL DIFENSORE CIVICO MOTIVATE RISPOSTE DI RISPETTIVA COMPETENZA.

05. SONO REQUISITI PER LA CARICA:

- ESSERE CITTADINO ELETTORE ATTIVO O PASSIVO NEL COMUNE
- AVERE TITOLO DI STUDIO DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE
- AVERE ADEGUATA ESPERIENZA AMMINISTRATIVA
- AVERE NOTORIA STIMA PUBBLICA. AI FINI DELLA NOMINA SI APPLICANO AL

DIFENSORE CIVICO LE NORME IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE PER I CONSIGLIERI COMUNALI.

06. LA COMUNITA' MONTANA O IL CONSIGLIO COMUNALE NEL CASO AVESSE PROCEDUTO ALL'ELEZIONE DIRETTA PUO' REVOCARE IL DIFENSORE CIVICO PER GRAVI E RIPETUTE INADEMPIENZE O PER ACCERTATA INEFFICIENZA, CON LA MEDESIMA MAGGIORANZA PREVISTA PER L'ELEZIONE.

07. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTERA' ALLA COMUNITA' MONTANA O AL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE ANNUALE SULLA SUA ATTIVITA' CHE DOVRA' ESSERE DISTRIBUITA AI CONSIGLIERI. I CITTADINI INTERESSATI POSSONO AVERNE COPIA AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 36 .

TITOLO 05

UFFICI E PERSONALE

ART. 42

(UNITA' ORGANIZZATIVE)

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SI ARTICOLA IN UNITA' ORGANIZZATIVE PER SETTORI OMOGENEI DI ATTIVITA', IN MODO DA GARANTIRE LA COMPLETEZZA DEI PROCEDIMENTI AFFIDATI A CIASCUNA UNITA' E LA INDIVIDUAZIONE DELLE RISPETTIVE RESPONSABILITA'.

02. CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA UTILIZZA AUTONOMAMENTE I MEZZI ASSEGNATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI ELETTIVI, SECONDO CRITERI DI ECONOMICITA'.

03. IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA, NEL RISPETTO DELLA PROFESSIONALITA' DEI DIPENDENTI, NE ORGANIZZA IL LAVORO SECONDO CRITERI DI EFFICENZA.

04. LE UNITA' ORGANIZZATIVE, COORDINATE DAL SEGRETARIO, COLLABORANO RECIPROCAMENTE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI COMUNI, ANCHE COSTITUENDO UNITA' SPECIALI PER PROGETTI DETERMINATI. IN TAL CASO LA GIUNTA PUO' INDIVIDUARE IN RESPONSABILE DI PROGETTO EVENTUALMENTE ASSEGNANDO I MEZZI NECESSARI. IN ACCORDO CON LA COMUNITA' MONTANA POSSONO ESSERE ISTITUITE UNITA' ORGANICHE INTERCOMUNALI O DI COMUNITA'.

05. I PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE PREVISTI DAI COMMI PRECEDENTI SI APPLICANO ANCHE ALLE ISTITUZIONI.

06. LA SPECIFICA ORGANIZZAZIONE DI CIASCUNA UNITA' E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRASTABILITI.

ART. 43

(ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI)

01. L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI VIENE ASSEGNATA DAL SEGRETARIO AI RESPONSABILI DELLE SINGOLE UNITA' ORGANIZZATIVE.

ART. 44

(VICESEGRETARIO)

01. IL COMUNE PUO' AVERE UN VICESEGRETARIO, NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA I RESPONSABILI DI MAGGIOR LIVELLO FUNZIONALE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE, IN RUOLO O CON CONTRATTO A TEMPO

DETERMINATO.

02. IL VICESEGRETARIO COADIUVA IL SEGRETARIO COMUNALE E LO SOSTITUISCE NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

03. LA NOMINA A VICESEGRETARIO RICHIEDE LA LAUREA IN GIURISPRUDENZA, OPPURE IN SCIENZE POLITICHE O IN ECONOMIA E COMMERCIO, OPPURE DI UNA LAUREA EQUIPOLLENTE.

ART. 45

(ATTI DI COMPETENZA DEL SEGRETARIO E DEI DIRIGENTI)

01. IL SEGRETARIO COMUNALE HA IL POTERE DI COMPIERE GLI ATTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA A LUI ATTRIBUITI DALLO STATUTO E DA ALTRE FONTI SUPERIORI.

02. I POTERI ATTRIBUITI DALLA LEGGE AI DIRIGENTI SONO DA QUESTI ESERCITATI CON RIFERIMENTO AL SETTORE CUI SONO PREPOSTI. IN

ASSENZA DI DIRIGENTI, I POTERI PREDETTI SPETTANO, IN VIA GENERALE AL SEGRETARIO COMUNALE E IN SUA ASSENZA AL VICESEGRETARIO.

03. LA GIUNTA E IL SINDACO POSSONO, NELL' AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, ATTRIBUIRE, ANCHE STABILMENTE AL SEGRETARIO COMUNALE O AI DIRIGENTI, LIMITATAMENTE AI SETTORI CUI SONO PREPOSTI, IL POTERE DI COMPIERE E RICEVERE GLI ATTI UNILATERALI DI DIRITTO PRIVATO E GLI ATTI PROCESSUALI, PREVIA, QUANDO OCCORRE, APPOSITA DELIBERAZIONE.

TITOLO 05

SERVIZI

ART. 46

(FINALITA' E MODALITA' DI DISCIPLINA DEI PUBBLICI SERVIZI)

01. IL COMUNE GESTISCE I PUBBLICI SERVIZI NEI MODI DI LEGGE, FAVORENDO OGNI FORMA DI INTEGRAZIONE E DI COOPERAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA E/O ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

02. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON LA QUALE SI DETERMINA LA GESTIONE DI UN SERVIZIO PUBBLICO, DEVE CONTENERE GLI

INDIRIZZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI O PER LA GESTIONE A MEZZO DI SOCIETA', OVVERO LE NORME REGOLAMENTARI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN UNA DELLE ALTRE FORME PREVISTE DALLA LEGGE.

APPOSITO REGOLAMENTO DA EMANARSI, PREVIA CONSULTAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA, DETTERA' NORME RELATIVE ALLE NOMINE, SURROGHE E REVOCHE DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ORGANISMI AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE IN QUALSIASI MODO DENOMINATI, NONCHE' I CRITERI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DI DETTI ORGANISMI.

ART. 47 (BIBLIOTECA STORICA CADORINA)

01. PARTICOLARE RILEVANZA ASSUME NEL SETTORE CULTURALE, DELLA RICERCA STORICA ED ICONOGRAFICA, A LIVELLO REGIONALE E NAZIONALE, LA BIBLIOTECA STORICA CADORINA.

02. E' IMPEGNO PRECISO ED INDEROGABILE DEL COMUNE PROVVEDERE ALLA SALVAGUARDIA, CONSERVAZIONE ED INCREMENTO DEL PATRIMONIO DELLA BIBLIOTECA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI TESTI ANTICHI, SULLA SCORTA DI

APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 48

(CONFERENZA COMUNALE DEI SERVIZI)

01. NEL MESE DI MARZO DI OGNI ANNO IL SINDACO PROMUOVE IN COLLABORAZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA UN PUBBLICO DIBATTITO AL QUALE SARANNO INVITATE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E DEL VOLONTARIATO PER UNA VERIFICA DELLO STATO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI.

ART. 49

(RAPPRESENTANZA DEL COMUNE PRESSO SOCIETA' DI CAPITALI E STRUTTURE ASSOCIATIVE)

01. IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE NELL'ASSEMBLEA DELLE SOCIETA' DI CAPITALI E DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE E' IL SINDACO O UNA PERSONA DA ESSO DELEGATA, SCELTE ANCHE TRA I DIRIGENTI DEL COMUNE.

TITOLO 07

FINANZE E CONTABILITA'

ART. 50

(CONTROLLO ECONOMICO INTERNO ALLA GESTIONE)

01. LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E' SVOLTA DAL REVISORE DEI CONTI.
02. IL BILANCIO DEL COMUNE, IN AGGIUNTA ALLA COPIA REDATTA NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE, PUO' ESSERE STRUTTURATO ANCHE SECONDO ALTRE FORME, TALI DA CONSENTIRE TECNICHE DI CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE PIU' APPROFONDITE.
03. I REGOLAMENTI CHE DANNO ESECUZIONE AL PRESENTE STATUTO INDICANO LE TECNICHE E I MODELLI DA SEGUIRE PER L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE.

ART. 51

(REVISORE DEI CONTI)

01. IL REVISORE DEI CONTI SVOLGE LE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.
02. IL REVISORE DEI CONTI HA LA COLLABORAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE CHE PROVVEDE A FORNIRE INFORMAZIONI E DATI DISPONIBILI.
03. IL REVISORE DEI CONTI, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, PUO' ACQUISIRE DOCUMENTI ED ATTI DEL COMUNE.
04. PUO' INOLTRE CHIEDERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI AI DIPENDENTI DEL COMUNE ED AI RAPPRESENTANTI DI ESSO IN AZIENDE O ISTITUZIONI, SOCIETA' O ALTRI ORGANISMI.
05. IL SINDACO PUO' INVITARE IL REVISORE DEI CONTI (O IL COLLEGIO DEI REVISORI) ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, IN TAL CASO, SE RICHiesto DA CHI HA LA PRESIDENZA DELLA RIUNIONE, FORNISCE SPIEGAZIONI SULLA PROPRIA ATTIVITA'.

TITOLO 08

NORME TRANSITORIE

ART. 52

01. I REGOLAMENTI COMUNALI ANTERIORI SONO CONFERMATI FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI NUOVI REGOLAMENTI SE COMPATIBILI CON IL PRESENTE STATUTO.

02. I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, AD ECCEZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DI QUELLO SULLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, DOVRANNO ESSERE APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 01 ANNO DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE STATUTO NEL B.U.R. DELLA REGIONE, AI SENSI DELL' ARTT. 04 DELLA LEGGE N. 142/90 .